

Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n. 4/2328 /2013

**OGGETTO: COMUNE DI CAREMA - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE
N. 1 AL P.R.G.I. - OSSERVAZIONI**

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I., adottato dal Comune di Carema con deliberazione del C.C. n. 41 del 27/11/2012 (Prat. n. 094/2012), trasmesso alla Provincia in data 07/12/2012 (pervenuto in data 13/10/2012) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante parziale al P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 41 del 27/11/2012 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone alcune modifiche allo Strumento Urbanistico vigente, riconducibili ai seguenti contributi:

- realizzazione di un'intersezione stradale a rotatoria fra la S.S. n. 26 e la strada comunale di Via Torino;
- realizzazione di nuova area a parcheggio all'ingresso del centro abitato per potenziare i Servizi al turismo;

L'Atto deliberativo d'adozione riporta l'esclusione della Variante dal processo di Valutazione Ambientale ai sensi della D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, a mezzo di parere espresso in data 12/11/2012 dall'Organo Tecnico della Comunità Montana Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana, istituito con D.G.C.M. n. 62 del 21/10/2010 e delegato dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n. 41 del 02/10/2012. La documentazione di Variante aggiorna, per le parti interessate, la cartografia di Piano e verifica il rispetto dei parametri di cui al settimo comma dell'art. 17 L.R. 56/77;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Carema con deliberazione C.C. n. 41 del 27/11/2012, le seguenti osservazioni:
 - a) l'Elaborato n. 3.1 del PTC2 individua i tracciati delle "*Dorsali provinciali*" ciclabili, esistenti e in progetto, inserite nel "*Programma piste ciclabili 2009*" della Provincia, approvato in via preliminare con DGP n. 647-13886/2009 del 12 maggio 2009, coerente con la "*Rete primaria degli itinerari di interesse regionale*" definita dal PTR, al fine di favorire lo sviluppo del cicloturismo. Tra tali tracciati si segnala l' "*Itinerario P17 (Ciclostrada Dora Baltea)*" interessante il Comune di Carema nel tratto di Strada Statale n. 26 della Valle d'Aosta. La *Direttiva* di cui all'art. 42 comma 3 delle N.d.A. del PTC2 prevede che gli Strumenti urbanistici generali e loro varianti recepiscano i tracciati delle Dorsali provinciali, proponendone eventuali modifiche migliorative ed inoltre la "*Prescrizione che esige attuazione*" contenuta al comma 7 dell'art. 42 prevede che "*in occasione di realizzazione o manutenzione straordinaria di strade, è fatto obbligo agli Enti proprietari di realizzare piste ciclabili adiacenti di strade stesse, in conformità del Programma pluriennale delle opere pubbliche, salvo comprovati motivi di sicurezza, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Nuovo Codice della Strada e smi.*". Si rimanda pertanto ai contenuti del citato art. 42 e si suggerisce comunque all'Amministrazione Comunale di valutare l'opportunità di prevedere un attraversamento ciclabile, eventualmente portando a m. 2 la larghezza del marciapiede pedonale qualora previsto o adottando altre soluzioni tecnico-progettuali che possano consentire una futura realizzazione della pista ciclabile;
 - b) si suggerisce, in sede di approvazione della Variante in via definitiva, di allegare la "*Tav. 3.C2-C3 aggiuntiva – Integrazione cartografica con la sovrapposizione delle classi geologiche*" completa di legenda delle aree urbanistiche e delle classi geologiche. Inoltre, considerato che la rotonda in progetto ricade in Classe di rischio idrogeologico "*IIIa*", si suggerisce di allegare alla documentazione di Variante in sede di approvazione definitiva

- anche la Relazione (o studio) geologico relativo all'opera in progetto, se già disponibile nel progetto preliminare;
- c) la Variante è priva della dichiarazione di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*", che prevede che "*ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica*". Si suggerisce di allegare tale documento, in sede di approvazione del progetto definitivo;
- d) La Relazione illustrativa riporta "*un decremento di alcune aree residenziali di completamento*" tale che "*la CIRT del Comune passa quindi virtualmente da 1250 abitanti a 1240 abitanti*", specificando inoltre che "*le aree di completamento per le quali la Variante introduce il cambio di destinazione ...ricadono tutte interamente in Classe IIIa della Carta di Sintesi della pericolosità idraulica ed idrogeologica, risultando a tutti gli effetti inedificabili*" e che "*le aree di completamento...non afferiscono/perdono alcuna volumetria che possa determinare modifiche alla CIRT in fase di adozione ed approvazione della variante parziale*". Considerato che la Variante genera una riduzione della superficie di un'area di completamento residenziale pari a mq. 1.150, con una contrazione "*virtuale*" di -10 abitanti teorici, si suggerisce, in sede di approvazione del progetto definitivo, di allegare le tabelle d'area con l'indicazione delle superfici (e C.I.R.) di ogni area urbanistica, vigente ed in Variante. Dovrà altresì essere chiaramente specificato se la C.I.R. del Comune subisca o meno una variazione definendo (al fine di non generare confusione nelle successive varianti) il nuovo valore ovvero chiarendo che viene mantenuto il valore attuale approvato dalla Regione e definendo l'utilizzo previsto per la quantità eventuale stralciata ("*riserva*" per futuri interventi o altro).;
- e) l'ambito oggetto di Variante è altresì compreso all'interno dei "*corridoi di connessione ecologica (corridors)*" facenti parte della "*Rete Ecologica Provinciale (R.E.P.)*" e normati da specifiche "*Direttive*" di cui agli artt. 35 e 47 delle N.d.A. del PTC2, alle quali si rimanda;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Carema la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 23/01/2013

Il Dirigente
(Arch. Gianfranco Fiora)
F.to in originale